

REGOLAMENTO

per la gestione del Dialogo

con gli Azionisti

di CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO

COOPERATIVO ITALIANO SPA

Fonte Normativa: Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data della Delibera 31.10.2024

Owner		Autore	
Direzione General Counsel		Servizio Affari Societari / Servizio Coordinamento e Supporto Governance	
Destinatari			
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa			
N° Versione	Approvato il	Deliberato da	Note
1	04.08.2022	Consiglio di Amministrazione	Prima versione.
2	31.10.2024	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento. Principali novità: - coordinamento con Assemblee Territoriali, e comitati per il Dialogo con le Banche affiliate; - aggiornamento organigramma

Sommario

1.	Glossario	4
2.	Premessa	5
2.1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
2.2.	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO	6
2.3.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3.	Ruoli e Responsabilità	8
3.1.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
3.2.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
3.3.	AMMINISTRATORE DELEGATO	9
3.4.	DIREZIONE GENERAL COUNSEL	9
4.	Il Dialogo.....	10
4.1.	IL DIALOGO REATTIVO	11
4.2.	IL DIALOGO PROATTIVO	12
A.	Assemblea	12
B.	Consultazione e partecipazione delle Banche Affiliate	13
B.	Altri canali informativi	13
5.	Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale	14
6.	Allegati.....	14
	Allegato 1: Flussi Informativi	15

1. Glossario

Assemblea: l'Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Assemblee Territoriali: le assemblee territoriali delle Banche Affiliate disciplinate nel Regolamento di Gruppo delle Assemblee Territoriali, ai sensi dell'art. 23 del Contratto di Coesione;

Azionisti: i soggetti titolari delle azioni ordinarie e/o privilegiate emesse da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. o in forma abbreviata Cassa Centrale in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario.

Strutture della Capogruppo o Strutture: indica l'insieme delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici che compongono la struttura organizzativa della Capogruppo.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. riconosce al dialogo costante e aperto con i propri Azionisti un ruolo chiave per realizzare il successo sostenibile dell'Impresa e/o del Gruppo.

Cassa Centrale, in attuazione di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e con l'obiettivo di conformare la gestione del dialogo con gli Azionisti ai principi contenuti nelle Disposizioni di Vigilanza e – per quanto riguarda le Banche Affiliate – al Testo Unico Bancario e all'art. 23 del Contratto di Coesione (il "Dialogo"), intende adottare il presente "Regolamento per la gestione del Dialogo con gli Azionisti" (di seguito "il Regolamento").

Gli argomenti di discussione oggetto di Dialogo riguardano materie di competenza del Consiglio di Amministrazione quali, in particolare:

- *strategia;*
- *politiche commerciali;*
- *raccolta del risparmio ed erogazione del credito;*
- *perseguimento delle finalità mutualistiche;*
- *risultati finanziari e non finanziari;*
- *rischi;*
- *struttura del capitale;*
- *impatto sociale e ambientale;*
- *governo societario.*

Tale Dialogo può essere:

- di tipo "reattivo" qualora venga instaurato su richiesta degli Azionisti, come in precedenza identificati;
- di tipo "proattivo" qualora venga instaurato su iniziativa di Cassa Centrale nei confronti degli Azionisti.

In particolare, il presente Regolamento intende regolamentare:

- le modalità con cui gli Azionisti possono presentare a Cassa Centrale una richiesta di *engagement* ovvero con cui Cassa Centrale può proporre a uno o più di tali soggetti di partecipare ad attività di *engagement*;
- le modalità e i criteri con cui Cassa Centrale valuta la propria disponibilità ad attivare un dialogo diretto tra il Consiglio di Amministrazione o suoi componenti e gli Azionisti;
- il processo di gestione interno delle richieste presentate, ivi comprese le modalità di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, e di elaborazione e presentazione delle risposte ai soggetti interessati.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale, su proposta della Direzione General Counsel, con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento si applica alle Strutture di Cassa Centrale interessate e che vengono indicate nel presente documento.

Il Regolamento è reso disponibile alle Banche affiliate, che sono tenute a darne informativa alla prima adunanza utile dei rispettivi consigli di amministrazione, e agli altri Azionisti mediante pubblicazione sul sito internet di Cassa Centrale.

La Direzione General Counsel provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi di Cassa Centrale.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- **Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), art. 37 bis, comma 3 bis**, ai sensi del quale *“Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee*

territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo".

- **Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sez. V)**, ai sensi della quale "Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate in misura totalitaria, si dotano di una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la gestione del Dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) che definisca almeno: i) le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il Dialogo; ii) i tempi e le modalità di circolazione all'interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti; iii) i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate; iv) le differenze, ove opportune, tra le procedure relative al Dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti; v) le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario. La predisposizione di questa politica rappresenta una buona prassi anche per le altre banche con strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza".

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne nella versione tempo per tempo vigente:

- **Contratto di Coesione-, art.23 - Consultazione e partecipazione delle Banche Affiliate**, ai sensi del quale "La Capogruppo assicura la partecipazione attiva delle Banche Affiliate nella gestione del Gruppo attraverso assemblee territoriali delle Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3-bis, TUB, nonché l'eventuale istituzione di appositi comitati, aventi un ruolo consultivo e di proposta, in particolare nei seguenti ambiti: predisposizione di linee guida sui principali ambiti di attività di business; analisi dell'andamento delle performance commerciali e formulazione di proposte circa le azioni di miglioramento da intraprendere; individuazione degli obiettivi di budget; valutazione dell'efficacia del catalogo di prodotti e servizi offerti dalla Capogruppo; individuazione delle iniziative strategiche a livello di Gruppo; perseguimento delle finalità mutualistiche."

- **Statuto della Capogruppo, art. 27.1 lett. f)** ai sensi del quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione *“svolge un ruolo di garanzia e sovrintende ai rapporti con i soci e in tal senso intrattiene i rapporti con la generalità dei medesimi”*;
- **Normativa interna in materia assembleare ed elettorale;**
- **Codice Etico.**

Per quanto non espressamente statuito dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, alle fonti normative esterne e interne sopra menzionate e ad eventuali altri Regolamenti approvati dalla Capogruppo riguardanti le medesime materie trattate dal presente documento. In particolare, assumono rilievo, con riferimento alle Banche Affiliate:

- Regolamento di Gruppo delle Assemblee Territoriali;
- Regolamento di Gruppo del Comitato dei Direttori.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'attività di gestione del Dialogo con gli Azionisti, venissero in rilievo **informazioni aventi natura rilevante¹, privilegiata² o comunque riservata** concernenti la Capogruppo, un Azionista o il Gruppo Cassa Centrale, ciascuna opererà assicurando il rispetto delle disposizioni normative esterne e interne tempo per tempo vigenti.

3. Ruoli e Responsabilità

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Regolamento.

3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il presente Regolamento, le sue modifiche e integrazioni;

¹ Nell'accezione di cui alle Linee Guida Consob n. 1/2017 dell'ottobre 2017 sulla "Gestione delle informazioni privilegiate".

² Secondo la definizione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato – "MAR").

- esercita un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio relativamente all'applicazione del Regolamento e all'andamento del Dialogo, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti;
- partecipa al Dialogo esaminando, su proposta del Presidente, le richieste di *engagement di un Azionista o di un gruppo di Azionisti*.

3.2. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- è il soggetto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, lett. f) dello Statuto, intrattiene i rapporti con gli Azionisti, avvalendosi, per lo svolgimento di tale compito, dell'ausilio delle Strutture competenti di Capogruppo;
- con il supporto delle Strutture di Capogruppo interessate:
 - decide di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il Dialogo con gli Azionisti;
 - definisce le modalità di Dialogo;
 - esamina le richieste informative degli Azionisti e gestisce la raccolta di informazioni e contenuti dalle Strutture competenti per l'esecuzione del Dialogo;
 - se ritenuto opportuno e/o necessario in considerazione dell'oggetto del engagement, coinvolge nelle richieste di Dialogo l'Amministratore Delegato, singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o altri responsabili delle Strutture di Capogruppo o del Gruppo;
- con l'ausilio delle Strutture competenti, cura e monitora la corretta attuazione del Regolamento, tenendo debitamente informati, entro la prima riunione utile, gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del Dialogo con gli Azionisti. Garantisce altresì una rendicontazione di sintesi periodica, di regola annuale.

3.3. AMMINISTRATORE DELEGATO

Può essere coinvolto nella gestione delle richieste di Dialogo nei casi in cui la sua presenza sia ritenuta utile in considerazione delle tematiche oggetto del Dialogo.

3.4. DIREZIONE GENERAL COUNSEL

La Direzione General Counsel:

- supporta operativamente il Presidente attraverso:
 - la raccolta di richieste di Dialogo e la gestione delle relazioni con la generalità degli Azionisti;
 - il coordinamento delle attività delle Strutture competenti che, di volta in volta, si ritiene necessario porre in essere alla luce delle indicazioni fornite dal Presidente per la gestione del Dialogo con gli Azionisti;
 - la programmazione dei contenuti del Dialogo con i rispettivi interlocutori.
- comunica ai soggetti richiedenti l'esito delle relative richieste;
- per quanto concerne le forme di Dialogo "proattivo" gestisce la trasmissione agli Azionisti delle richieste di Dialogo che Cassa Centrale intende avanzare.

4. Il Dialogo

Essendo nell'interesse di Cassa Centrale acquisire opinioni e proposte, nonché accrescere la comprensione dei reciproci punti di vista, nella gestione del Dialogo con gli Azionisti la stessa opera secondo i principi di:

- **trasparenza e chiarezza:** la gestione del Dialogo dovrà consentire alle parti di sviluppare valutazioni informate, attraverso contenuti chiari, completi, corretti e veritieri, evitando ogni forma di informazione selettiva non giustificata;
- **tempestività:** risposte ai quesiti e riscontri dovranno essere forniti tempestivamente, con modalità e tempistiche congrue al caso trattato;
- **parità di trattamento:** le comunicazioni verranno gestite nel pieno rispetto delle parità di trattamento al fine di assicurare condizioni identiche fra Azionisti che si trovano nella medesima condizione;
- **promozione del *purpose* aziendale:** Cassa Centrale collabora con gli Azionisti per garantire che le informazioni fornite nel corso del Dialogo siano efficaci e rappresentative del *purpose* aziendale;
- **compliance:** Cassa Centrale rispetta in ogni momento le disposizioni di legge e le regole interne di *governance*, assicurando in ogni caso l'applicazione dei principi di collaborazione e trasparenza con le autorità, i regolatori e gli enti pubblici competenti.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti i processi rispettivamente applicabili al Dialogo "reattivo" e "proattivo" come definiti nel par. 2.1.

4.1. IL DIALOGO REATTIVO

Per le **Banche Affiliate**, le modalità per l'instaurazione del Dialogo "reattivo", fermi i canali di comunicazione ordinariamente in uso nel Gruppo, sono descritte all'interno del Regolamento delle Assemblee Territoriali, e nei documenti che regolano il funzionamento dei comitati - tempo per tempo attivati all'interno del Gruppo - ai sensi dell'art. 23 del Contratto di Coesione.

Gli **Azionisti diversi dalle Banche Affiliate** che intendono attivare il Dialogo in ordine agli argomenti indicati nel paragrafo 2.1., devono formulare una richiesta in forma scritta e inviarla con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo di Cassa Centrale, ovvero inviare la richiesta mediante posta elettronica (affarigenerali@pec.cassacentrale.it). La richiesta deve contenere l'indicazione delle proprie generalità, dei propri contatti, di un indirizzo di posta elettronica e delle persone incaricate del Dialogo per conto del richiedente. Nella richiesta devono essere, altresì, indicate in maniera esauriente le modalità di Dialogo e il tema da trattare, articolando le eventuali domande, richieste di chiarimenti e proposte le motivazioni della richiesta. Non appena ricevuta una richiesta di Dialogo, la Direzione General Counsel informa prontamente il Presidente.

Eventuali richieste dirette ad altri Amministratori o componenti del Collegio Sindacale devono essere prontamente comunicate al Presidente, che coinvolgerà la Direzione General Counsel affinché le stesse vengano processate ai sensi del presente Regolamento.

Il Presidente, con l'eventuale supporto di altri Amministratori coinvolti nell'ambito della richiesta, della Direzione General Counsel e delle altre Strutture della Banca eventualmente coinvolte da quest'ultima, valuta la richiesta di Dialogo e decide in merito all'accettazione della stessa e alle modalità di svolgimento del Dialogo medesimo.

È facoltà del Presidente, con il supporto della Direzione General Counsel, richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle iniziative di Dialogo.

Il Presidente valuta se il Dialogo richiesto sia nell'interesse di Cassa Centrale e se possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nel valutare la richiesta vengono, tra l'altro, tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- il fatto che le informazioni richieste siano già state rese disponibili agli Azionisti;

- l'avvenuta precedente instaurazione di un Dialogo sul medesimo argomento con lo stesso soggetto;
- il potenziale interesse alla tematica per gli altri Azionisti;
- l'esito della valutazione di richieste simili pervenute in passato;
- l'esito di precedenti votazioni assembleari;
- la presenza di eventuali conflitti di interesse in capo ai richiedenti;
- gli orientamenti espressi in materia di voto sulle materie poste all'ordine del giorno in sede assembleare.

Al termine della valutazione, la richiesta:

- può avere seguito, anche con contenuti e modalità diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta. In tale caso il richiedente viene informato della decisione della Capogruppo di accettare il Dialogo e delle relative modalità di svolgimento;
- può non avere seguito. In questa ipotesi, il richiedente riceve una comunicazione con posta elettronica certificata con l'indicazione delle motivazioni per le quali si è reputato di non dare seguito alla richiesta.

4.2. IL DIALOGO PROATTIVO

Per quanto concerne il Dialogo "proattivo" il Presidente ha facoltà – e in taluni casi è tenuto – a proporre, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, uno o più momenti di Dialogo con gli Azionisti, cui potranno prendere parte anche uno o più componenti del Consiglio con il supporto, se del caso, delle competenti Strutture di Capogruppo, da svolgersi con le modalità ritenute più opportune.

Di seguito sono dettagliate le attività che la Capogruppo può – o, a seconda dei casi, è tenuta – a svolgere al fine di favorire il processo informativo degli Azionisti.

A. Assemblea

La Banca presta specifica attenzione affinché le informazioni riguardanti l'esercizio dei diritti sociali e, in particolare, le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in Assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili agli Azionisti in forma chiara e in modo facilmente accessibile.

Lo Statuto e la normativa interna in materia assembleare ed elettorale favoriscono e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee, nonché l'agevole esercizio dei diritti da parte degli stessi. La normativa interna in materia assembleare ed elettorale disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria indicando, tra l'altro, le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni.

Per quanto concerne le modalità di intervento degli Azionisti in Assemblea si rimanda a quanto disciplinato dalla normativa interna in materia assembleare ed elettorale tempo per tempo vigente.

B. Consultazione e partecipazione delle Banche Affiliate

Come previsto dall'articolo 23 del Contratto di Coesione, la Capogruppo assicura la partecipazione attiva delle Banche affiliate nella gestione del Gruppo attraverso le Assemblee Territoriali ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3-bis, TUB, nonché l'eventuale istituzione di appositi comitati, aventi un ruolo consultivo e di proposta.

Le modalità per l'instaurazione del Dialogo "proattivo" attraverso le Assemblee Territoriali e i comitati sono descritte all'interno del Regolamento di Gruppo delle Assemblee Territoriali e nel Regolamento di Gruppo del Comitato dei Direttori.

C. Altri canali informativi

A titolo esemplificativo, l'informazione avviene anche attraverso:

- la comunicazione nel corso dell'anno riguardante i risultati economico-finanziari di periodo o altri eventi significativi per Cassa Centrale;
- campagne informative, in occasione della convocazione dell'Assemblea al fine di veicolare tutte le informazioni inerenti alla partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto;
- invio e/o pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di Cassa Centrale di presentazioni, documenti e comunicati stampa di interesse secondo le modalità ritenute più adeguate ed efficaci.

L'organizzazione tecnica delle sessioni di Dialogo menzionate (luogo e orario, corrispondenza con i soggetti richiedenti, supporti tecnologici, eventuali servizi di traduzione simultanea) compete al

Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il supporto della Direzione General Counsel.

5. Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Le eventuali indicazioni e pareri emersi dai momenti di Dialogo vengono portati dal Presidente della Capogruppo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Capogruppo alla prima seduta utile per le opportune valutazioni.

Con cadenza annuale, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in merito:

- alle attività svolte ai sensi di quanto previsto nei paragrafi precedenti;
- ai contenuti significativi dei momenti di Dialogo;
- alle eventuali richieste a cui si è deciso di non dare seguito;
- qualora ritenuto opportuno, alle richieste ricevute e per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di gestione e/o la sessione di Dialogo.

Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene altresì informato il Collegio Sindacale.

6. Allegati

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI

ALLEGATO 1: FLUSSI INFORMATIVI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 31.10.2024

Owner: Direzione General Counsel

FLUSSI INFORMATIVI

Ambito	Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Capitolo/Paragrafo
	Richiesta di Dialogo con gli Amministratori su impulso degli Azionisti	Richiesta di instaurazione di Dialogo con gli Amministratori, su temi di particolare rilievo individuati dal Regolamento, su iniziativa degli Azionisti diversi da Banche Affiliate.	Ad evento	Direzione General Counsel	Presidente del Consiglio di Amministrazione: Approvativo	Paragrafo 4.1
Policy Istituzionale e assetto di governo	Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle indicazioni e dei pareri	Informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito ad indicazioni e pareri emersi dai momenti di Dialogo	Ad evento	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione e - Informativo e Collegio Sindacale - Informativo	Capitolo 5
Policy Istituzionale e assetto di governo	Rendicontazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale delle sessioni di Dialogo	Informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito a contenuti ed esiti delle sessioni di Dialogo sia di tipo "reattivo" che di tipo "proattivo"	Annuale	Presidente	Consiglio di Amministrazione e - Informativo e Collegio Sindacale - Informativo	Capitolo 5